

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 21 giugno 2021)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n.25/2021 (testo base), ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, concernente: (nuova titolazione) «Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22», abbinata alla PDL 26/2021, nel testo approvato il 27 maggio 2021 dalla III Commissione in sede referente, trasmesso con nota assunta al protocollo n.155 del 31 maggio 2021.

Udita la proposta del relatore Marco Fioravanti nella seduta n. 9 del 21 giugno 2021;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole.

2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

"l'articolo 3 della proposta di legge n. 25/2021 così come formulato, sembra attribuire un privilegio eccessivo alle Forze dell'ordine nell'assegnazione degli alloggi, pur riconoscendo il lodevole intento di riconoscere e premiare il lavoro delle stesse Forze dell'Ordine. Sarebbe opportuno introdurre dei correttivi o una quota di riserva".

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 25/2021 (testo base), ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, concernente: (nuova titolazione) «Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22», abbinata alla proposta di legge n. 26/2021, nel testo approvato dalla III Commissione in data 27 maggio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.79 del 31 maggio 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Daniela Barbaresi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 17 giugno 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 giugno 2021;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE

La proposta di legge n. 25 (testo base) a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, presentata in data 25 febbraio 2021 e la proposta di legge n. 26 a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccio, Leonardi, Putzu, presentata in data 26 febbraio 2021 (abbinate ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa) concernenti (nuova titolazione): "Modifiche alla Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 22", introduce tra i requisiti di accesso l'obbligo per i cittadini extracomunitari che non abbiano lo status di rifugiati, di presentare la documentazione patrimoniale e reddituale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (articolo 02, comma 2 e articolo 1), requisito non richiesto ai cittadini italiani. Si prevede dunque un trattamento differenziato per italiani e stranieri che si ritiene inammissibile nel nostro ordinamento. Peraltro, richiedere agli stranieri documentazione ulteriore rispetto a quella prevista per gli italiani è stato dichiarato illegittimo, in quanto discriminatorio, irragionevole e pretestuoso, dalla Corte Costituzionale intervenuta recentemente in relazione alla Legge Regionale dell'Abruzzo sull'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare (Sentenza n. 9/2021).

La proposta di legge introduce l'esclusione dall'accesso agli alloggi a coloro che abbiano riportato condanne penali per reati di vario genere: esclusione non condivisibile e di dubbia costituzionalità. Infatti, nella sentenza n. 9/2021, la Corte Costituzionale ha eccepito che tra i reati ostativi alla partecipazione ai bandi di concorso o implicanti decadenza dall'assegnazione vi siano quelli che non hanno un diretto collegamento tra la condotta criminosa e l'utilizzo improprio dell'alloggio. Se da un lato può essere comprensibile la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per coloro che siano stati condannati per reati in materia di violenza familiare o reati connessi all'uso dell'abitazione, fermo restando che i conviventi mantengano il diritto di abitazione e titolarità del contratto, c'è da chiedersi se una legge regionale possa legittimamente intervenire per introdurre quella che nei fatti può essere considerata una sanzione accessoria.

Nella proposta di legge si innalza la percentuale di riserva annuale di alloggi per far fronte a situazioni di particolare criticità individuando anche tra le categorie speciali che beneficiano della riserva gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco e nuclei familiari con meno di 35 anni e a nuclei monoparentali. Tale riserva però riduce ulteriormente la funzione sociale dell'edilizia popolare volta a rispondere ai bisogni primari come quello abitativo di chi si trova in condizioni di effettivo bisogno.

Si invita a modificare la legge regionale 36/2005 per superare il requisito quinquennale di residenza o di svolgimento di attività lavorativa nella regione, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e dall'articolo 20 quater, comma 1, lettera a bis), la cui incostituzionalità è stata ripetutamente sancita dalla Corte perché metterebbe in secondo ordine le condizioni familiari di disagio economico e abitativo. In particolare, nella sentenza n. 44/2020, e più recentemente nella sentenza n. 9/2021, la Corte Costituzionale, intervenendo rispettivamente sulle leggi regionali della Lombardia e dell'Abruzzo, ha considerato "irragionevole negare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni". Questo requisito "non ha alcun nesso con la specifica funzione del servizio pubblico che è quella di soddisfare l'esigenza abitativa di chi si trova in condizioni di effettivo bisogno". Dunque, per la Corte il requisito temporale della residenza nel territorio contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica e viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza e pertanto è da considerarsi incostituzionale.

Scheda ATN sulla Proposta di legge n. 25/21

“Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”

(Nuova titolazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N.36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22

(MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 16 DICEMBRE 2005, N. 36:
"RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE")

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge appare coerente con l'ordinamento comunitario ed internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>La proposta di legge appare in linea con la seguente normativa nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none">- legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo”;- DPCM 5 dicembre 2013, n 159: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; <p>La materia dell’edilizia residenziale pubblica, secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale ormai consolidato (cfr., tra le altre, sentenza n. 94/2007), si estende su tre livelli normativi: il primo riguarda la “determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti” e rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera m), della Cost., nella competenza legislativa esclusiva statale; il secondo riguarda la “programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica” e quindi rientra nel governo del territorio, riservato alla competenza legislativa concorrente Stato–Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Cost.; il terzo attiene alla “gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti dalla legislazione regionale” e, non essendo compreso nei due precedenti livelli,</p>

rientra nella potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Cost.. Lo Stato ha dunque potestà legislativa esclusiva per ciò che attiene alla determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei meno abbienti". In tale determinazione, come si legge nella citata sentenza, "si inserisce la fissazione dei principi generali diretti a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione (degli alloggi) su tutto il territorio nazionale."

L'intervento normativo in esame apporta, tra l'altro, alcune modifiche agli attuali criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata contenuti negli articoli 18 e 20 quater della legge regionale 36/2005, modificando di conseguenza anche le ipotesi di decadenza dalla medesima assegnazione.

Viene in primo luogo ridotta (dal 50 per cento al 25 per cento) la quota di titolarità da parte del richiedente di un alloggio ERP del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare (c.d. impossidenza planetaria), ostativa della possibilità di risultare assegnatari di un alloggio di ERP; viene inoltre imposto ai soli cittadini extracomunitari che hanno la residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale risultante in tale Paese ai fini della verifica della condizione economica del nucleo familiare richiedente, mutuando la disciplina contenuta nella legge regionale 31 ottobre 2019, n. 34 dell'Abruzzo in quanto dichiarata sotto tale profilo conforme alla Costituzione (cfr. sent. n. 9/2021).

Viene infine introdotta l'esclusione dal diritto all'assegnazione di un alloggio popolare a seguito di sentenze penali di condanna per delitti non colposi puniti con la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni mutuando, anche in questa ipotesi, la disciplina regionale attualmente vigente nella regione Abruzzo, introdotta con legge regionale 23 luglio 2018, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96: "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"), successivamente modificata con la legge regionale 34/1996, oggetto di censura governativa (in quanto veniva eccepito che il complesso dei reati ostativi ivi previsti, in più disposizioni normative, delineava una sistema irrazionale e quindi contrastante con l'articolo 3 della Cost), poi superata (con conseguente rinuncia al ricorso da parte del Consiglio dei Ministri) con la legge regionale 8/2020 non impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Con quest'ultimo intervento normativo il legislatore abruzzese, oltre ad accogliere i rilievi mossi dal Governo, ha inserito tra le cause ostative della possibilità di partecipare ad una bando per l'assegnazione di edilizia economica popolare anche: "b ter) il non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del C.p.p., condanne per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291, e 292 del codice penale nonché i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi. Tale previsione normativa risulta aver superato il vaglio di legittimità costituzionale.

Si evidenzia, a tale proposito, che diversi legislatori regionali, oltre a quello abruzzese, hanno già da tempo previsto l'esclusione dal diritto all'assegnazione di un alloggio popolare in presenza di condanne per certi tipi di reati, superando, sotto tale profilo, il controllo governativo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione (cfr. tra le altre, la legge regionale della Toscana n. 2 del 2019, Allegato A, paragrafo 2, lettera b bis); la normativa della Liguria n. 13/2017 articolo 4; il Regolamento regionale della Campania n. 11 del 2019).

Questo dato, pur non avendo, come è noto, carattere dirimente potrebbe quanto meno lasciar desumere in linea di principio che l'esclusione dal diritto all'assegnazione in questione a seguito di sentenze penali di condanna non venga

ritenuta dal Governo di per sé lesiva di principi costituzionali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Ciò posto giova evidenziare a tale proposito che, pur potendo il legislatore regionale circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse disponibili, come da sempre affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. tra le altre, sent. 433/2005 e n. 133/2013), tale limitazione deve comunque rispondere al criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Cost. (cfr. sent. n. 166/2018 in tema di requisiti di accesso agli alloggi pubblici da parte degli stranieri).

Per il legislatore marchigiano l'introduzione nel sistema normativo di reati ostativi alla possibilità di risultare assegnatari di alloggi ERP è diretta a correggere alcune distorsioni dei meccanismi di assegnazione degli alloggi, evitando che questi ultimi possano finire nelle disponibilità di soggetti che non presentano quei requisiti di "onorabilità" tali da farli apparire meritevoli di assegnazione di un alloggio popolare. Tali distorsioni minerebbero quel rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni su cui si fonda la reciprocità insita in ogni vincolo solidaristico in campo politico, economico e sociale (articolo 2 Cost). In questo modo verrebbe soddisfatta l'esigenza di distinguere, legalmente differenziando situazioni personali obiettivamente diverse, i cittadini che non hanno assunto comportamenti ritenuti dal legislatore antisociali da quelli che invece lo hanno fatto e che ciononostante spesso scavalcano i primi nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia economica popolare.

D'altra parte però non si può non evidenziare come la Corte Costituzionale abbia più volte rappresentato, anche se con riferimento al requisito della residenza prolungata nel territorio regionale, che il diritto all'abitazione: "rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Cost. "ed "è da includere tra i diritti inviolabili in quanto il suo oggetto (l'abitazione) deve considerarsi un bene di primaria importanza (cfr. tra le altre sent. n. 44/2020, sent. n. 166/2018 sent. n. 168/2014). Di conseguenza, si legge nelle citate pronunce, l'edilizia residenziale pubblica, in quanto diretta al soddisfacimento di un bisogno primario, rientra nell'ambito dei "servizi sociali" e quindi i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari di tali servizi devono presentare necessariamente un collegamento con la funzione del servizio medesimo, operato dalla Corte Cost. secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della Cost. (cfr. da ultimo, sent. Corte Cost. n. 112/2021)

Si sottolinea in fine che la proposta di legge in esame (articolo 2) modificando l'articolo 20 quinquies, comma 2, lettera g), della l.r. 36/2005 pone, tra l'altro, a carico dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti l'onere di prevedere, tra le modalità di assegnazione degli alloggi popolari, riserve in favore delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ritenendo in tale ipotesi non applicabile il limite temporale previsto nella lettera a bis) nonché i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 20 quater e quindi anche a prescindere dal limite di reddito.

Anche in questa ipotesi il legislatore marchigiano ha mutuato la disciplina regionale già vigente in altre regioni che risulta aver superato il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. l.r. 39/2017 del Veneto; l.r. 15/2017 Lombardia; l.r. 10/2014 Liguria).

Si sottolinea, a tale proposito, che tale riserva potrebbe essere oggetto di censure governative contrastando con la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica in quanto diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di un "bisogno primario" e cioè garantire una abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo dove è la sede dei loro interessi (cfr., tra le altre, sent. n. 44/2020 e sent. n. 112/2021).

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta di legge appare compatibile con le disposizioni statutarie.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	

Relazione tecnico finanziaria
sulla **Proposta di legge n. 25/21**

“Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”

(Nuova titolazione)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N.36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22
(MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 16 DICEMBRE 2005, N. 36:
"RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE")**

Art. 01

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2005)

L'articolo introduce nelle finalità della normativa regionale in materia di politiche abitative anche quella di favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 35 anni, rivitalizzando le aree interne del territorio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 02

(Modifiche all'articolo 18 della l.r.36/2005)

L'articolo modifica i requisiti soggettivi attualmente previsti per beneficiare di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica i requisiti attualmente previsti per accedere e permanere negli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

L'articolo apporta modifiche ai criteri che i comuni devono seguire nell'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi popolari, ponendo in capo alle amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti l'onere di prevedere riserve obbligatorie in favore delle Forze dell'Ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico e dei nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando. Viene inoltre prevista la possibilità per i comuni che dispongono di alloggi popolari non utilizzati per mancanza di graduatorie o di domande valide, di metterli a disposizione dei comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale sociale dotati di graduatorie valide.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 20 quinquies 1 della l.r. 36/2005)

L'articolo determina i criteri e le modalità da seguire per assegnare gli alloggi popolari alle Forze dell'Ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

L'articolo introduce due nuove ipotesi di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di Erp sovvenzionata, dettandone la specifica disciplina.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4bis

(Modifiche all'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica l'attuale disciplina relativa alla morosità colpevole, specificando che in caso di pagamento totale di quanto dovuto, anche mediante piano di recupero concordato con l'ente gestore, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza rimangono privi di effetto, compresa l'applicazione dell'indennità prevista al comma 3 bis del medesimo articolo. In tal modo il legislatore regionale intende introdurre una disciplina di favore che permetta agli assegnatari morosi di sanare i propri debiti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005)

L'articolo è soppresso.

Art. 5 bis

(Modifiche all'articolo 20 quinquiesdecies)

L'articolo apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all' aggiornamento del canone e alle verifiche periodiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica la disciplina relativa alle procedure di alienazione degli alloggi di ERP sovvenzionata, riconoscendo il diritto di acquistare l'immobile non solo all'assegnatario dell'alloggio in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi ma anche, in subordine, ad un componente del nucleo familiare convivente con il medesimo. Si specifica inoltre che in caso di acquisto da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, quest'ultimo conserva in ogni caso il diritto all'abitazione dell'alloggio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 bis

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 36/2005)

L'articolo specifica che l'ERAP può svolgere ad esclusivo favore di altri enti pubblici le prestazioni individuate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) nonché l'attività di supporto tecnico ai comuni nello svolgimento dei procedimenti di assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata di cui all'articolo 20 quinquies.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 ter

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 22/2006)

L'articolo apporta modifiche ai punteggi che i comuni devono attribuire nel procedere all'assegnazione degli alloggi popolari attualmente previsti dall'Allegato A) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 quater

(Norme transitorie e finali)

L'articolo detta disposizioni transitorie e finali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.